

# **Accordo sul riconoscimento della dignità (valore intrinseco) TARMED**

tra

**gli assicuratori secondo la Legge federale  
sull'assicurazione contro gli infortuni,  
rappresentati dalla  
Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),**

**l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM),**

**l'Assicurazione per l'invalidità,  
rappresentata dall'  
Ufficio federale delle assicurazioni sociali  
detti in seguito assicuratori**

**e**

**la Federazione dei medici svizzeri (FMH)**

In virtù dell'art. 2 cpv. 1 lett. e) della Convenzione tariffaria TARMED del 28 dicembre 2001 viene stipulato quanto segue:

<sup>1</sup> Le parti contraenti si accordano sull'applicazione del concetto del valore intrinseco, versione 9.0.

<sup>2</sup> Il presente Accordo entra in vigore il 1° aprile 2002; resta riservata la votazione generale dei membri della Federazione dei medici svizzeri FMH.

<sup>3</sup> La procedura di disdetta è retta dall'art. 28 della Convenzione tariffaria TARMED del 28 dicembre 2001.

Annesso: Concetto del valore intrinseco TARMED, versione 9.0

Lucerna / Berna, 28 dicembre 2001

**Federazione dei medici svizzeri (FMH)**

Il presidente:

Il segretario generale:

H.H. Brunner

F.X. Deschenaux

**Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)**

Il presidente:

W. Morger

**Ufficio federale delle assicurazioni sociali**

Divisione assicurazione invalidità

La vicedirettrice:

B. Breitenmoser

**Ufficio federale dell'assicurazione militare**

Il vicedirettore:

K. Stampfli